



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014
(OR. en)**

7582/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0078 (NLE)**

PECHE 134

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 138 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 138 final.

All.: COM(2014) 138 final



Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 138 final

2014/0078 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel corso dei negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Seychelles, svoltisi nel maggio 2013, le Seychelles hanno espresso l'esigenza di negoziare un accordo di accesso per tutte le navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte, che ricadranno nella giurisdizione dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò consentirebbe alle navi battenti bandiera delle Seychelles di continuare ad avere accesso alle acque di Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014.

Le navi battenti bandiera delle Seychelles possono attualmente pescare nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra il prefetto di Mayotte e i loro armatori. Fino ad oggi hanno operato nelle acque di Mayotte, in virtù di un accordo privato che prevede il pagamento di un canone direttamente a Mayotte, in media 8 navi con reti da circuizione delle Seychelles.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il presente accordo è di importanza strategica per la flotta delle Seychelles a motivo della natura migratoria degli stock di tonno. Esso consentirà inoltre di consolidare e rafforzare le nostre relazioni con le Seychelles. Il presente accordo integra e rispecchia l'accordo vigente che consente alle navi dell'Unione di avere accesso alle risorse nelle acque delle Seychelles, e rafforza quindi il segnale politico dato alle Seychelles in quanto nostri partner principali nella regione.

È quindi nell'interesse dell'Unione europea firmare, applicare in via provvisoria e concludere il presente accordo con le Seychelles.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato una decisione che modifica lo status di Mayotte, affinché possa accedere allo status di regione ultraperiferica il 1° gennaio 2014 (GU L 204 del 31.7.2012), anziché conservare lo status attuale di paese e territorio d'oltremare. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la ZEE di Mayotte farà parte delle acque dell'UE.

Il 14 ottobre è stato conferito alla Commissione un mandato per l'avvio dei presenti negoziati. I negoziati, svoltisi a breve distanza da tale data, si sono conclusi il 15 novembre 2013.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta riguarda l'accesso di navi battenti bandiera delle Seychelles ad acque soggette alla giurisdizione dell'Unione. Pertanto essa non comporta implicazioni finanziarie dovute a spese a carico del bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Il presente accordo concede a un ristretto numero di navi, per un periodo di sei anni, l'accesso alle acque di Mayotte, che ricadranno nella giurisdizione dell'UE a decorrere dal

1° gennaio 2014. L'accordo rispecchia le attuali possibilità di pesca offerte dal vigente accordo concluso da Mayotte con gli armatori. Tali possibilità sono conformi alle indicazioni contenute nel parere scientifico della IOTC in materia di capacità e conservazione delle risorse.

Per l'accesso alle acque di Mayotte gli armatori delle Seychelles dovranno ottenere un'autorizzazione di pesca previo pagamento di un canone stabilito in funzione degli importi complessivi recentemente concordati con le Seychelles nel nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles. Il canone versato per il rilascio delle licenze costituirà l'unica contropartita finanziaria prevista da questo nuovo accordo. Esso sarà versato direttamente a Mayotte per contribuire allo sviluppo delle sue capacità di gestione e di controllo, alla governance e allo sviluppo di capacità nel settore della pesca. L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria per il governo delle Seychelles.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha adottato la decisione (2012/419/UE) dell'11 luglio 2012² che modifica, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione europea, segnatamente nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.
- (3) A seguito di tali negoziati, il 15 novembre 2013 è stato siglato un nuovo accordo.
- (4) È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo nel settore della pesca con la Repubblica delle Seychelles, che fissa le possibilità di pesca assegnate alle Seychelles e definisce le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea. È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (5) L'accordo ha istituito, all'articolo 8, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, in conformità dell'accordo, la commissione mista può approvare talune modifiche dell'accordo stesso. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 204 del 31.7.2012.

- (6) Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione. Pertanto, è opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo della dotazione costituita dai canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte.
- (7) La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Questo ha portato allo sviluppo di una stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. Pertanto, per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.
- (8) È quindi opportuno firmare il nuovo accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (9) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione europea, il nuovo accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo stesso da parte di entrambe le Parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, fatta salva la conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.

2. La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.

3. Al termine di ogni anno di attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma dell'accordo medesimo da parte di entrambe le Parti, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*